

Quali competenze sono oggetto del servizio IVC?

Romano Calvo 23/04/2021

L'enfasi con la quale è stato presentato il Dlgs 13/2013 e successivi decreti, ha indotto molti a pensare che da lì in poi tutti i cittadini avrebbero maturato il diritto a vedere riconosciute le proprie competenze ovunque acquisite, senza condizioni o limitazioni.

Dopo anni di precisazioni e lente maturazioni, oggi, nel 2021, è possibile circoscrivere con maggiore precisione l'ambito di applicabilità di quanto indicato dal citato Dlgs 13/2013.

Il nostro punto di vista è esclusivamente centrato sui servizi IVC attivabili da una Regione (d'Italia).

Il presente contributo porta alle estreme conseguenze ciò che deriva dal combinato disposto delle seguenti norme.

Nel testo del Decreto del Ministero del Lavoro del 05 gennaio 2021¹ si dice:

Art. 2.

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ, ai sensi del decreto interministeriale 8 gennaio 2018. 2. In coerenza con gli standard minimi di servizio, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti pubblici titolari assicurano il rispetto degli standard minimi di processo, di attestazione e di sistema e dei livelli essenziali delle prestazioni, così come articolati nelle linee guida.

Art. 3 Ambito di titolarità dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e criteri per la portabilità delle qualificazioni e delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

1. Gli enti titolari possono validare e certificare esclusivamente le competenze di cui si compongono le qualificazioni inserite nei repertori dei rispettivi enti pubblici titolari ricompresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, fatti salvi eventuali accordi tra enti pubblici titolari.

2. Le competenze certificabili, debitamente validate o certificate ai sensi e per gli effetti del presente decreto, possono costituire un credito secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Ai fini della portabilità delle competenze nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, le qualificazioni e le competenze di cui al comma 2, considerate corrispondenti nell'ambito del repertorio nazionale, sono valutate su richiesta della persona, ed eventualmente riconosciute da parte degli enti pubblici titolari, anche diversi da quelli che le hanno certificate o validate, secondo i rispettivi ordinamenti e norme vigenti, anche in termini di crediti.

E nelle disposizioni finali si dice:

2. Le qualificazioni delle professioni regolamentate sono escluse dal campo di applicazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, fatta salva, per gli enti titolari delle suddette qualificazioni, la facoltà di disciplinare l'applicazione dei richiamati servizi per le qualificazioni di propria competenza, in coerenza con le normative di settore e previa intesa in Conferenza Stato-regioni o, ove consentito, attraverso l'adozione di appositi accordi in Conferenza unificata o Conferenza Stato-regioni, anche al fine di determinare eventuali casistiche di equivalenza delle qualificazioni o di esonero dal percorso formativo e dall'esame.

Aggiungiamo due citazioni tratte da: *Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari*. Allegato al DM 05 gennaio 2021.

Pag. 6:

¹ Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze. (21A00166) (GU n.13 del 18-1-2021)

“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

Pag. 5:

“Ente pubblico titolare”: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

I tagli all’universo

Immaginiamo che l’universo sia finito ma composto da tutte le possibili competenze professionali. Proviamo a ritagliare da questo universo tutte quelle competenze che una Regione titolare NON può utilizzare quale riferimento per il servizio IVC.

Taglio n.1 – le professioni regolamentate

Evitando l’assai complessa ricerca sulle normative (cfr. Art. 5 DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206; Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; ed ancora l’articolo 2229 del Codice civile), possiamo fare riferimento alle due sezioni di Atlante del Lavoro dedicate alle Professioni regolamentate ed alle Qualificazioni regionali abilitanti.

Si vedano i due box seguenti, avvertendo che INAPP prosegue il lavoro di aggiornamento e manutenzione

Nota: dall’elenco che segue mancano alcune professioni che sono in qualche modo previste da normative nazionali: es. Micologo (DPR 376/95), Tecnico acustica (Art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42), le 5 figure dei forestali (DECRETO 29 aprile 2020 del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI “Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali”) e altre su cui conviene essere aggiornati.

Professioni regolamentate

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca
Agronomo e forestale junior
Agrotecnico e Agrotecnico laureato
Classificatore carcase bovine
Classificatore carcase suine
Dottore agronomo e dottore forestale
Perito agrario
Veterinario
02. Produzioni alimentari
Biotecnologo agrario
Tecnologo alimentare
06. Chimica
Chimico
Chimico junior
07. Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
Geologo
Geologo junior

09. Edilizia
Architetto
Architetto iunior
Geometra e Geometra laureato
Ingegnere civile ed ambientale
Ingegnere civile ed ambientale junior
Pianificatore junior
10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
Impiantista
Conduttore di impianti termici
Autoriparatore
Conduttore generatore di vapore di I - II - III - IV grado
Ingegnere industriale
Ingegnere industriale junior
Perito industriale chimico
Perito industriale in costruzione ambiente e territorio
Perito industriale in impiantistica elettrica e automazione
Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale

Perito industriale informatico
 11. Trasporti e logistica
 Mediatore marittimo
 Spedizioniere
 Spedizioniere dogale/doganalista
 12. Servizi di distribuzione commerciale
 Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande
 (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc)
 Agente e rappresentante di commercio
 Agente di affari in mediazione/agente immobiliare
 Agente di affari in mediazione esclusa attività immobiliare (agente merceologico)
 13. Servizi finanziari e assicurativi
 Mediatore
 Attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti
 15. Servizi di telecomunicazione e poste
 Ingegnere dell'informazione
 Ingegnere dell'informazione junior
 16. Servizi di public utilities
 Conservatore dei beni architettonici ed ambientali
 Paesaggista
 Pianificatore territoriale
 18. Servizi di educazione, formazione e lavoro
 Istruttore di guida
 Insegnante di scuola guida
 Docente di istruzione secondaria di I° e II° grado
 Docente di scuola primaria
 19. Servizi socio-sanitari
 Ottico
 Operatore socio-sanitario
 Masso-fisioterapista
 Massaggiatore e bagnino
 terapeutico/balneoterapista/idroterapista
 Allergologia e immunologia clinica
 Anatomia patologica
 Anestesia e rianimazione
 Assistente sanitario
 Assistente sociale
 Assistente sociale specialista
 Basic medical training- Italy
 Biochimica clinica
 Biologo
 Biologo junior
 Cardiologia
 Chirurgia dell'apparato digerente
 Chirurgia generale
 Chirurgia maxillo facciale
 Chirurgia orale
 Chirurgia pediatrica
 Chirurgia plastica e ricostruttiva
 Chirurgia toracica; Cardiochirurgia
 Chirurgia vascolare
 Dermatologia e venereologia
 Dietista/dietologo
 Dottore in tecniche psicologiche
 Educatore professionale
 Ematologia
 Endocrinologia e malattie del ricambio
 Farmacista
 Farmacologia
 Fisioterapista
 Gastroenterologia
 Genetica medica
 Geriatra
 Ginecologia e ostetricia
 Igiene e medicina preventiva
 Igienista dentale
 Infermiere pediatrico
 Infermiere professionale
 Logopedista
 Malattie dell'apparato respiratorio
 Malattie infettive
 Medicina del lavoro
 Medicina di emergenza ed urgenza
 Medicina fisica e riabilitazione

Medicina interna
 Medicina nucleare
 Medicina tropicale
 Medico di medicina generale
 Microbiologa e virologia
 Nefrologia
 Neurochirurgia
 Neurologia
 Neuropsichiatria infantile
 Odontoiatra
 Odontostomatologia
 Odontotecnico
 Oftalmologia
 Oncologia medica
 Ortognatodonzia
 Ortopedia e traumatologia
 Ortottista assistente di oftalmologia
 Ostetrica
 Otorinolaringoiatra
 Patologia clinica
 Pediatria
 Podologo
 Psichiatria
 Psicologo
 Psicoterapeuta
 Puericultrice
 Radiodiagnostica
 Radioterapia
 Reumatologia
 Tecnico audiometrista
 Tecnico audioprotesista
 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 Tecnico di neurofisiopatologia
 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
 Tecnico della riabilitazione psichiatrica
 Tecnico ortopedico
 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 Tecnico sanitario di radiologia medica
 Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 Terapista della riabilitazione
 Terapista occupazionale/ergoterapista
 Urologia
 20. Servizi alla persona
 Tintolavanderia
 Estetista
 Acconciatore
 21. Servizi di attività ricreative e sportive
 Maestro di sci
 Aiuto allenatore
 Allenatore
 Allenatore capo
 Allenatore IV livello
 Allenatore professionista cavalli da corsa
 Direttore sportivo
 Direttore tecnico sportivo
 Fantino/guidatore
 Maestro di scherma
 Preparatore atletico
 Ufficiale di gara
 22. Servizi culturali e di spettacolo
 Tecnici del restauro di beni culturali
 23. Servizi turistici
 Guida turistica
 Direttore tecnico agenzia di viaggi e turismo
 Assistente bagnante
 Accompagnatore turistico
 Guida alpina
 24. Area comune
 Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali
 Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
 Attività di disinfezione, derattizzazione e sanificazione
 Attuario
 Attuario junior
 Avvocato

Consulente del lavoro Consulente in proprietà industriale Dottore commercialista Esperto contabile Guardia particolare giurata Investigatore privato/informatore commerciale dipendente	Revisore legale Ricercatore presso università e presso enti di ricerca Steward-Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo Titolare di istituto di vigilanza privata
Qualificazioni regionali abilitanti 01. Agricoltura, silvicoltura e pesca Manutentore del verde 10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica Autoriparatore Conduttore di impianti termici Impiantista Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore 12. Servizi di distribuzione commerciale Agente di affari in mediazione esclusa attività immobiliare (agente merceologico) Agente di affari in mediazione/agente immobiliare Agente e rappresentante di commercio Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc) 18. Servizi di educazione, formazione e lavoro Insegnante di scuola guida Istruttore di guida 19. Servizi socio-sanitari Assistente di Studio odontoiatrico Massaggiatore e bagnino terapeutico/balneoterapista/idroterapista	Masso-fisioterapista Operatore socio-sanitario Ottico 20. Servizi alla persona Acconciatore Estetista Tintolavanderia 21. Servizi di attività ricreative e sportive Maestro di sci 22. Servizi culturali e di spettacolo Tecnici del restauro di beni culturali Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali 23. Servizi turistici Accompagnatore turistico Assistente bagnante Direttore tecnico agenzia di viaggi e turismo Guida turistica 24. Area comune Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi. Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali

E tuttavia – ponendosi dal punto di vista delle Regioni – è importante tenere bene a mente quali sono i profili regolamentati di competenza regionale.

A questo scopo è utile l'elenco realizzato per l'accordo Stato – Regioni del 21/05/2020 in cui sono elencati i corsi di formazione obbligatoria da erogarsi da parte delle Regioni (segue tabella) avvertendo che esiste un disallineamento tra quest'ultima e la sopra riportata tabella INAPP:

Figura professionale/corso obbligatorio	Norma di riferimento	Provvedimenti di disciplina della formazione
Acconciatore Abilitazione	Legge 17 agosto 2005, n.174 Art.3 comma 1 lett. a) e lettera b)	Accordo CSR del 29/03/2007
Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi pubblici	Legge 15/7/2009, n. 94 e DM 6/10/2009	Accordo CSR del 29/04/2010
Agente d'Affari in mediazione	Legge 3/2/1989 n. 39	
Agente Rappresentante di Commercio	Legge 3/5/1985, n. 204	
Assistente di Studio Odontoiatrico	Legge 1/2/2006, n. 43	Accordo CSR del 23/11/2017
Conduttore di impianti termici	D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e sm	Accordo CR del 25/05/2011
Estetista Abilitazione (corso teorico)	Legge 1/1990 art.3 comma 1 lett. a)b) e c)	D.M. 21/3/1994, n. 352
Gommisti e carrozzieri	Leggi 5/2/1992, n. 122; 11/12/2012, n. 224; 27/12/2017, n. 205	Accordo CSR del 12/07/2018
Imprenditore agricolo professionale	L38/2003 n.38 D. Lgs 2004 n.99 e 2005 n.101	
Insegnanti di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010
Installatore di impianti di protezione antincendio	DM 37/2008	
Installatore di impianti elettrici, radiotelevisivi, di antenne e impianti elettronici in genere	DM 37/2008	

Installatore e manutentore di impianti di sollevamento	DM 37/2008	
Installatore e manutentore FER	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 e DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016
Installatore e manutentore FER (aggiornamento)	D. Lgs 3/3/2011, n. 28 e DM 37/2008	Accordo CR del 22/12/2016
Installatore manutentore di impianti di refrigerazione	DM 37/2008	
Installatore manutentore di impianti termici e di climatizzazione	DM 37/2008	
Interventi assistiti con gli animali (corso avanzato)		Accordo CSR del 25/03/2015
Interventi assistiti con gli animali (corso base medici, referenti e responsabili)		Accordo CSR del 25/03/2015
Interventi assistiti con gli animali (corso base per coadiutori)		Accordo CSR del 25/03/2015
Interventi assistiti con gli animali (corso propedeutico)		Accordo CSR del 25/03/2015
Ispettori incaricati della revisione dei controlli tecnici dei veicoli a motore	DPR 16 dicembre 1992, n. 495 DM 19 maggio 2017, n. 214	Deliberazione della Conferenza Stato Regioni del 12 giugno 2003 e Accordo Stato Regioni del 17/04/2019
Istruttori di autoscuola	D.M. 26 gennaio 2011, n. 17	Parere in Conferenza Stato Regioni del 29/07/2010
Manutentore del verde	Legge 26 luglio 2016, n. 154	Accordo CSR del 22/02/2018
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti balneari	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 1	
Odontotecnico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 11	
Operatore sociosanitario	D. lgs 30 dicembre 1992, n.502	Accordo CSR del 22/02/2001
Ottico	R.D.31.05.1928, n. 1334, art. 12	
Prodotti Fitosanitari	D.lgs. n. 150/2012 e DM 22/01/2014	
Somministrazione di alimenti e bevande	D.lgs. 26 marzo 2010, n59	Accordo CSR del 21/12/2011 Accordo integrativo CSR del 9/11/2017
Tatuaggio e piercing	Linee Guida Ministeriali 05/02/1998	
Tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici	D. Lgs 19/8/2005, n.192 DPR 74/2013 (art.2 co5 e Allegato 1)	D.I. del 26/6/2015
Tecnico acustica ambientale	D. Lgs 17/02/2017 n. 42	
Tecnico del restauro dei beni culturali	D. Lgs 22/1/2004, n.42 e DM 86/2009	Accordo CSR del 25/07/2012
Tecnico mecatronico delle autoriparazioni	Legge 11 dicembre 2012, n. 224	Accordo CSR del 12/06/2014
Tintolavanderie	Legge 22/2/2006, n. 84 e s.m.	Accordo CR del 28/11/2019

A questo elenco occorre ancora aggiungere alcune particolarità locali. Ad esempio, il Piemonte (a differenza della Lombardia) non considera come regolamentato l'istruttore forestale. Vi è inoltre, l'annosa questione dei tatuaggi e piercing: in Lazio c'è il corso per Tatuatore, in Piemonte un corso di 90 ore obbligatorio solo per gli aspetti legati ai rischi igienico-sanitari.

Taglio n. 2 - Le competenze riferite a qualificazioni rilasciate al di fuori dell'ambito delle competenze regionali

Le annose vicende della riforma del titolo V° della Costituzione (articolo 117) mai del tutto risolte, hanno di fatto determinato nel corso di questi 20 anni un contenzioso tra Regioni e Stato in merito alla possibilità di quest'ultime di riconoscere Figure professionali. È intervenuta a più riprese la Corte Costituzionale.

Con la sentenza n.228/2018 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 60 del 20/12/2017, che istituiva la figura professionale del «clown di corsia», ovvero dei professionisti della clownterapia. La legge stabiliva l'istituzione della figura professionale, i percorsi formativi da seguire, le modalità di erogazione dei corsi di formazione, comprensivi di ore di studio e di tirocinio. Inoltre, veniva istituito un apposito registro regionale in cui sarebbero stati iscritti i «professionisti della clownterapia». Secondo la Corte: «La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui, l'individuazione di nuove figure, è riservata allo Stato» e che «l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione in esso hanno già, per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale». La sentenza, poi, analizza il tema della formazione, un argomento di competenza residuale delle regioni, negandola in questo caso perché l'attività regionale dovrebbe riferirsi a «figure definite dal legislatore statale» e, quindi, non istituite ex novo da altri enti.

Con la sentenza 355/2005 la Corte ha chiarito che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, è riservata allo Stato, cioè la Corte ha stabilito che esula dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni, in materia di professioni, l'istituzione di nuovi o diversi albi (rispetto a quelli già istituiti con leggi dello Stato) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.

Con la Sentenza 153/2006 è stato bocciato l'articolo 32 (comma 1) della legge della Regione Piemonte n. 1/2004, che contrasterebbe con l'art. 117 (comma terzo) della Costituzione, giacché l'ambigua espressione «individua» sembrerebbe riservare alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi contenuti della professione, in contrasto con il riparto di competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni. Secondo Palazzo Chigi (che ha fatto il ricorso) l'articolo 32 (comma 2) della medesima legge regionale, nel prevedere quali titoli idonei per l'accesso alla professione di educatore professionale titoli diversi da quelli già richiesti dalla disciplina statale (titoli di formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale abilitante), violerebbe l'art. 117 (terzo comma) della Costituzione, perché appartarrebbe alla determinazione dei principi fondamentali l'individuazione, per ciascuna professione, quanto meno del contenuto e del corrispondente titolo professionale; e si porrebbe in contrasto, altresì, con l'art. 33 della Costituzione, perché la materia degli esami di Stato rientrerebbe nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che per le professioni regolamentate, alle quali si accede con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso alla professione, nonché quella dei relativi percorsi formativi, è di esclusiva competenza statale. La Consulta osserva preliminarmente che l'art. 32 della legge della Regione Piemonte n. 1/2004, dedicato alle figure professionali che operano nei servizi sociali, va ricondotto alla materia delle "professioni", appartenente alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117 (terzo comma) della Costituzione. Alla stregua di quanto affermato in materia, la Corte costituzionale ribadisce che " - spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione - qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli risultanti anche dalla normativa statale in vigore (sentenza n. 355 del 2005)". Si legge ancora nella sentenza: "Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle 'professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). L'art. 32, comma 1, della legge della Regione Piemonte n. 1 del 2004, provvedendo ad individuare direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione delle figure professionali. Altrettanto lesiva delle competenze statali è la disposizione di cui al comma 2 del medesimo art. 32. La stessa indicazione, da parte della legge regionale, di specifici requisiti per l'esercizio della professione di educatore professionale, anche se in parte coincidenti con quelli già stabiliti dalla normativa statale, viola senza dubbio la competenza dello

Stato, risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia".

La radicale applicazione delle sopra citate sentenze sull'articolo 117 della Costituzione, potrebbe portare ad una vera e propria cancellazione di tutti i repertori regionali delle qualificazioni.

Il termine chiave è la 'funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale', come a dire che mai e poi mai una Regione può permettersi di "individuare" una qualsivoglia professione o figura professionale, non importa se diversa da quelle già individuate dallo Stato. La Regione può regolare e quindi organizzare (e finanziare) la formazione professionale ma non può 'individuare' una figura professionale.

Non a caso le Regioni hanno istituito Repertori che (perlomeno in origine) andavano a descrivere competenze professionali in esito ai corsi di formazione professionale regionale. Corsi (e quindi qualificazioni) che in nessun caso potevano fare riferimento a professioni regolamentate o lo potevano fare soltanto in attuazione di un Accordo della Conferenza Unificata Stato Regioni.

Tuttavia, c'è una logica interna ai processi che di fatto ha indebolito l'impianto dell'articolo 117.

Basti fare due esempi: il cameriere e l'operatore alle macchine utensili. Storicamente le Regioni fin da quando esistono, hanno sempre fatto corsi di formazione per queste due figure

Si tratta di qualificazioni regionali (in esito a percorsi di FP) che non rientrano nella sfera delle professioni regolamentate. Per svolgere tali professioni non è richiesto dalla legge alcun titolo abilitante (sorvoliamo per un attimo sulla formazione obbligatoria in materia di sicurezza ed haacp) Tradizionalmente sono figure la cui formazione professionale è molto pratica e di breve durata. Di fatto il loro mercato di sbocco è l'impresa privata che - dopo la fine della chiamata numerica - è liberissima di scegliersi i propri collaboratori. Quindi questi corsi si fanno perché le imprese lo chiedono.

Una lettura fondamentalista delle sentenze sopra citate potrebbe innalzare lo scontro tra Stato e Regioni perché giocando sulle parole rimane difficile dire quando si individua una figura professionale e quando ci si limita a rilasciare una qualificazione professionale.

Per fortuna la Corte Costituzionale interviene soltanto a fronte di un ricorso ed in ogni caso lo Stato da decenni si è ritirato dall'istruzione e formazione professionale delegandola alle regioni.

Di fatto l'impianto del Decreto 13/2013 dà per scontato che le Regioni rilasciano 'qualificazioni' che hanno (anzi debbono avere) valore per il mercato del lavoro ed aggiunge che tali qualificazioni possono essere conseguite non soltanto con un corso di formazione ma anche mediante il servizio IVC. E l'unica eccezione, come già ricordato, sono le professioni regolamentate.

Nell'ambito delle professioni NON regolamentate le Regioni possono istituire delle "qualifiche professionali" e autorizzare l'erogazione dei relativi percorsi formativi, ma resta fermo che non possono stabilire che la qualifica professionale regionale debba essere requisito di accesso ad un'attività lavorativa. Il possesso della qualificazione professionale può essere qualcosa da spendere liberamente sul mercato del lavoro e può essere "attrattivo" per un datore di lavoro ma NON PUO' essere disposto da una norma regionale che sia requisito per svolgere una determinata attività lavorativa.

Quindi la Regione è sempre sottomessa alla Spada di Damocle dei ricorsi alla Corte costituzionale e potrebbe rivelarsi illegittimo e quindi nullo un percorso IVC mirato ad una qualificazione regionale oggetto di contestazione.

Taglio n.3 – Le competenze relative a qualificazioni NON afferenti al repertorio nazionale o NON referenziate al QNQ

Come già detto in premessa *'Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze relative a qualificazioni afferenti al repertorio nazionale referenziate al QNQ'.*

Per la verità il precedente Decreto interministeriale 30/06/2015 faceva una distinzione tra certificazione e validazione:

"Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, le competenze riferite a qualificazioni associate al quadro nazionale. Sono oggetto di individuazione e validazione le competenze di

qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti al quadro nazionale, purché contenute in repertori approvati e pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti (...)”

In attesa di chiarimenti dobbiamo capire che cosa è la referenziazione al QNQ.

Il Decreto ministeriale 08 gennaio 2018² lo spiega all’articolo 1:

“Con il presente decreto è istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.”

Inoltre, spiega il concetto di referenziazione:

«referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche.

In breve: la qualificazione regionale deve essere afferente al repertorio nazionale il quale è referenziato al QNQ.

Ma quale parte del Repertorio nazionale? https://atlantelavoro.inapp.org/atlante_repertori.php

Le qualificazioni regionali devono essere correlate alla sezione di Atlante denominata ‘*Quadro di Riferimento Nazionale delle Qualificazioni Regionali (QNQR)*’ che non a caso viene anche denominata sezione dedicata alla ‘Formazione professionale regionale e IFTS’.

Cosa significa ‘correlazione’? Significa che i contenuti di competenza della qualificazione regionale – mediante una operazione manuale a cura della Regione stessa – vengono collegati agli elementi descrittivi di una o più ADA dell’Atlante (da un minimo di una sola attività, passando per un solo RA fino a tutti gli RA dell’ADA stessa). In questo modo la Regione attesta che la qualificazione contenuta nel proprio Repertorio ‘copre’ le attività previste da quella specifica ADA. Poiché tale processo coinvolge tutte le Regioni, il risultato dovrebbe essere l’evidenziazione delle qualificazioni regionali che sono tra di loro equivalenti (a prescindere dalla denominazione o dal modo di scrittura).

Se però – come accade spesso – una Regione prevede una qualificazione che Atlante (per tanti motivi, anche banali) non contempla, allora quella qualificazione non è collegabile al QNQR ed a catena non afferisce al repertorio nazionale e quindi nemmeno al QNQ. E quindi non è attivabile alcun servizio IVC per quella qualificazione.

È previsto che le Regioni possano fare istanza al tavolo tecnico e ad INAPP per proporre modifiche ad Atlante, ma non vi sono garanzie sui tempi.

Nel frattempo, conviene verificare con gli utenti se quella UC o qualificazione del Repertorio sia effettivamente collegata ad Atlante. Giusto per evitare spreco di energia.

Si tenga conto che i Repertori regionali non sono ancora allineati alla normativa dell’IVC e può succedere di incappare in una qualificazione regionale – magari vecchia – che avrebbe dovuto essere cancellata.

Oppure qualificazioni (come nel caso dell’Operatore in attività di educazione ambientale ed alla sostenibilità, della Regione Liguria) che la Regione ha approvato chiedendo ad Atlante di prevederne l’ADA, ma che di fatto continua ad esistere soltanto in quella Regione.

Taglio n. 4 – Le competenze che sono referenziabili con l’Atlante ma che non sono previste dalla Regione di domicilio dell’utente

Esempio n. 1: il bibliotecario.

Il Repertorio delle figure della Toscana non prevede alcuna qualificazione riconducibile a questa figura. Se però cerchiamo su Atlante la figura del Bibliotecario troviamo che Basilicata, Campania e Liguria la prevedono:

² Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Qualificazione: Bibliotecario

SETTORE 22. Servizi culturali e di spettacolo

AdA associate alla Qualificazione: ADA.22.01.16 (ex ADA.20.34.116) - Servizi all'utenza della biblioteca

Tabelle di equivalenza AdA:

- Operatore per la tutela, l'organizzazione e la fruizione del patrimonio librario, archivistico e documentario (Basilicata)
- Operatore per la tutela, l'organizzazione e la fruizione del patrimonio librario, archivistico e documentario (Campania)
- Bibliotecario (Liguria)

In questo caso NON è possibile attivare il percorso IVC in Toscana. L'utente toscano può andare a farsi certificare la qualificazione di bibliotecario in Liguria, Campania o Basilicata. Non è chiaro se operativamente queste regioni siano in grado di accogliere utenze provenienti da altre regioni e se siano organizzate per farlo. Per cui è necessario si chiarisca questo punto.

Esempio n. 2: Conduzione impianti per la produzione dei prodotti del tabacco

Un utente ha lavorato per tre anni in un laboratorio di lavorazione del tabacco in Val di Chiana e vorrebbe attivare un percorso di IVC. Navigando nel Repertorio Toscano non si trova nulla di afferente, ma esplorando Atlante ci si accorge che effettivamente esiste un'ADA (ADA.02.07.02) dedicata specificamente alla conduzione impianti per la produzione dei prodotti del tabacco, comprensiva delle seguenti attività.

- Movimentazione del tabacco nelle fasi successive di lavorazione
- Realizzazione del trattamento di trinciatura e compressione delle foglie di tabacco (tabacco da fumo)
- Realizzazione della fase di macinazione delle foglie di tabacco (tabacco da fiuto)
- Selezione del tabacco da lavorare
- Controllo dell'andamento del processo produttivo
- Cura e manutenzione ordinaria degli impianti di produzione del tabacco
- Verifiche standard per la rilevazione della qualità del prodotto

Tuttavia, è proprio Atlante ad avvertire che su quell'ADA non esiste alcuna qualificazione regionale

https://atlantelavoro.inapp.org/dettaglio_ada_pre.php?id_ada=479&id_repertorio=&codice_repertorio=SR

In questo caso si apre un bel contenzioso perché secondo alcuni deve essere possibile fare l'IVC se esiste l'ADA su Atlante, ma secondo altri è comunque necessario che perlomeno una Regione abbia previsto quella qualificazione.

La logica di Atlante è che l'ADA afferisce ad una attività ed è uno strumento per risalire alla competenza, che è però l'unico elemento certificabile. In altri termini, oggetto di certificazione sono le COMPETENZE non le ADA.

E tuttavia da qualche tempo i Fondi interprofessionali ed il recente Fondo Nuove Competenze³, sempre più chiedono di "attestare competenze" secondo il D.lgs 13/2013 in alcuni casi dando indicazione di attingere direttamente dalle ADA dell'Atlante.

Argomento in corso di approfondimento nei vari tavoli istituzionali.

Taglio n.5 – Il possesso dei requisiti di accesso al servizio IVC

Non ci riferiamo in questa sede ai requisiti amministrativi per l'accesso al servizio (requisiti soggettivi, compilazione domanda, residenza, età, ecc.) che diamo per scontato.

³ ANPAL – Nota n. 5329/2021 : Fondo Nuove Competenze – Nuove indicazioni per le istanze e per l'attestazione finale; 10/03/2021.

Ci riferiamo invece al fatto che molte qualificazioni regionali – essendo costruite sul prototipo del corso di formazione – prevedono determinati requisiti di accesso al corso stesso. Ad esempio, se per ottenere la qualificazione in Tecnico della contabilità occorre al minimo un titolo di studio di scuola secondaria superiore, chi aspira alla certificazione delle competenze in Tecnico della contabilità ma non è in possesso del titolo di istruzione di scuola Superiore, potrà accedere al servizio IVC?

Anche quando potesse esibire evidenze di una incontrovertibile e qualificata esperienza professionale in materia contabile?

Anche su questo aspetto esistono pareri diversi a seconda delle Regioni.

Alcune sostengono che l'IVC deve essere sempre centrata sui contenuti professionali, a prescindere dal percorso scolastico che l'utente può o non può aver seguito. Ad esempio, è possibile certificare una qualificazione di livello EQF 6 anche se l'utente non dispone di alcun titolo di laurea o di scuola secondaria superiore.

Altre (e sono la maggioranza) chiedono dei 'paletti' perché altrimenti parte la corsa a scavalcare la formazione mediante l'IVC e vi sono forti rischi di free riding. Ad esempio, alcuni enti privati, che fanno corsi a pagamento, inviano i loro utenti alla Regione per ottenere la certificazione regionale, scavalcando sia i requisiti di ammissione al corso (e la durata) e sia l'accreditamento regionale.

Altre Regioni prevedono 'prove di livello' in assenza del titolo di studio richiesto in ingresso.

Questo tema diventa ancor più cogente nel caso di utenti stranieri. Per loro si aggiungono ulteriori ostacoli come il possesso della lingua italiana (livello A2 o B1) ed il riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all'estero a cui si deve aggiungere il problema della traduzione asseverata in lingua italiana di evidenze documentali prodotte all'estero.

Ma la cosa più importante...

Una volta che da questo universo abbiamo fatto tutti i tagli sopra indicati, di quel che rimane occorre chiedersi quanto di esso fornisca una rappresentazione di una competenza professionale che sia conosciuta dal mondo del lavoro e valorizzata o perlomeno richiesta e spendibile concretamente.

Su questo punto le normative ovviamente tacciono. Ma non per questo gli utenti sono meno interessati ad avere una risposta (o perlomeno un consiglio).

In molti Repertori regionali si riscontrano UC rispetto alle quali la domanda da porsi è: "se anche ottengo la validazione di questa UC e poi la esibisco nel CV, c'è qualche datore di lavoro che ne capisca il significato e possa ritenerla interessante per il suo business?".

Nella tabella seguente sono indicate le ADA scelte dai (primi) 66 casi di validazione delle competenze per i volontari del servizio civile a Firenze. È importante una riflessione sul contributo che questi documenti di validazione possano fornire alla carriera professionale dell'utente.

Denominazione	ADA	Frequenza
Gestione dei flussi informativi	1639	14
Accoglienza	1638	8
Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale	1193	5
Gestione del front office e back office	351	5
Realizzazione delle attività di animazione	1876	5
Avvio della relazione di aiuto a livello individuale e di gruppo	1936	4
Gestione della promozione dei servizi e dell'immagine dell'ente	356	3
Redazione testi e comunicazioni formali	1641	4
Accoglienza partecipanti all'evento	235	2
Gestione del front office	234	2
Realizzazione degli interventi formativi	2052	2

Sostegno allo sviluppo di processi di inclusione del soggetto nei gruppi sociali presenti nel suo contesto di vita	1962	2
Accompagnamento all'accesso ai servizi con riferimento agli utenti con background migratorio	2154	1
Accompagnamento e tutorato per l'orientamento al lavoro e l'inserimento/reinserimento lavorativo	1851	1
Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo contabile	1585	1
Comunicazione in contesti giovanili e tra pari	1999	1
Erogazione di informazioni via telefono	1643	1
Espletamento delle attività di segreteria amministrativa	1773	1
Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di animazione	1877	1
Gestione delle informazioni attraverso il supporto delle tecnologie informatiche	353	1
Realizzazione di prodotti grafico-editoriali	1919	1
Realizzazione di prodotti multimediali	1820	1

Nei repertori regionali (come nei titoli di studio) c'è un problema di linguaggio ma anche di ascolto ed aggancio alla realtà del lavoro.

Non dobbiamo dimenticare che l'utilità del servizio IVC si riverbera prevalentemente nel mondo dell'impresa privata. La quale è totalmente libera di selezionare i propri collaboratori, valorizzando discrezionalmente le varie forme di attestazione di competenza professionale. Che peraltro possono essere prodotte anche da soggetti non istituzionali ed essere in alcuni casi più prestigiose di quelle riconosciute da una Regione.

Se gli utenti - che aspirano al servizio regionale IVC - queste cose non le fanno, è compito dell'operatore dirglielo!

--- ° ---